

Prot.n. 91256/2019

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di «FEDERPESCA SERVIZI CAAF IMPRESE S.R.L.»

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

DISPONE

- la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 32 e ss. del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti di «FEDERPESCA SERVIZI CAAF IMPRESE S.R.L.», con sede legale in via Gramsci 34, 00197 - Roma (RM), codice fiscale e partita I.V.A. 04586311005, legalmente rappresentato da Staffilano Vincenzo, C.F.: STFVCN48A12F764O;
- la **revoca** dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta il 29/03/1999 con busta di tipo A, numero 91312458, tipo utente D20 – CAAF IMPRESE.

Motivazioni

Il Centro autorizzato di assistenza fiscale FEDERPESCA SERVIZI CAAF IMPRESE S.R.L. è stato autorizzato ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese con Provvedimento del 10/02/1994, ed è stato iscritto al n. 16 dell'Albo CAF Imprese.

Nell'ambito dell'attività di controllo periodico condotta da questa Direzione regionale è emerso che FEDERPESCA SERVIZI CAAF IMPRESE S.R.L. si trova in stato di liquidazione dal 2015 e non ha trasmesso dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio.

Inoltre, all'Agenzia non sono stati comunicati gli aggiornamenti relativi all'adeguamento e al rinnovo della polizza, previsti dall'art. 6, D.M. 164/1999 come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 175/2014, né risulta attualmente in carica alcun responsabile dell'assistenza fiscale, che è invece previsto dall'art. 7 del D.M. 164/1999.

Con nota prot. 55172 del 10 giugno 2019, questa Direzione regionale ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale sollecitando la partecipazione al procedimento amministrativo al fine di constatare l'interesse al mantenimento dell'autorizzazione e al connesso ripristino delle condizioni normative.

Non essendo pervenuto alcun riscontro, si dispone la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale nei confronti del FEDERPESCA SERVIZI CAAF IMPRESE S.R.L. e la cancellazione dall'Albo di cui all'art. 9,

comma 1, lett. b), D.M. 164/1999, considerato il mancato svolgimento dell'attività e l'assenza di riscontri dai quali si desume il venir meno dell'interesse concreto ed attuale al mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio della stessa.

Poiché l'art. 9, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che “Le società richiedenti possono utilizzare le parole *CAF* e *Centri di assistenza fiscale* soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1”, ne discende che la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare nella denominazione i termini “CAF” o “Centro di Assistenza Fiscale” a partire dalla comunicazione del provvedimento di revoca: perciò la società, qualora intenda rimanere in attività, è tenuta a modificare la propria denominazione e il codice attività e a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cui all'art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi dell'art. 8, del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la revoca dall'autorizzazione a prestare assistenza fiscale comporta anche la revoca dell'abilitazione al servizio telematico “Entratel” con effetto dal 31° giorno dalla notificazione. Infatti, *“Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni”*.

Notifica e informativa

Il presente provvedimento:

- ✓ è notificato alla società interessata e al rappresentante legale *pro-tempore* tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/73;
- ✓ è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ✓ è inviato, a mezzo PEC, alla Divisione Servizi e alla Direzione Centrale Audit per le attività di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, davanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

A.G.A. competente: TAR LAZIO.

Ente contro il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, via G. Capranesi n. 54, 00155 Roma.

Unità organizzativa responsabile del procedimento al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio – Settore Servizi– Ufficio Servizi Fiscali, via G. Capranesi n. 54, Roma - indirizzo PEC: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it .

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore regionale

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001;

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, recante “*Disposizioni concernenti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”;

Decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999 – *Attribuzione alle Direzioni regionali delle entrate della competenza all’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale*;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

b) Disposizioni in materia di assistenza fiscale

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 32 - 40);

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 – Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005 - Procedura informatizzata degli Albi dei CAF - Modalità per l’invio delle comunicazioni relative alle sedi operative dei CAF;

Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 - Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti;

Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 - Visto di conformità - Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Roma, 4 ottobre 2019

IL DIRETTORE REGIONALE

Paola Muratori

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente